**PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITA’**

**AVVERSO P.d.L n. 295**

Il sottoscritto **Stefano ALLASIA** in qualità di presidente del Consiglio regionale del Piemonte pro Tempore, ai sensi dell’art. 71 del regolamento interno del Consiglio regionale, **presenta formale questione pregiudiziale di costituzionalità** **in riferimento agli articoli della Proposta di legge di iniziativa popolare n. 295** *“Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019” - (Trattazione ai sensi dell’articolo 76 dello Statuto e ai sensi della l.r. 4/1973*), **per violazione dell’articolo 117 della Costituzione**.

**Premesso che:**

* Undicimila firme sono state raccolte dall’Associazione Luca Coscioni per chiedere che il Consiglio regionale del Piemonte riconosca il diritto al suicidio medicalmente assistito;
* provvedimento che, seguendo l’iter normativo vigente, dopo aver incassato **l’ammissibilità non unanime in Commissione di Garanzia**, è stato affrontato in Ufficio di Presidenza dove ho sollevato tutte le criticità rispetto all’approvazione di una proposta di questo tipo, esprimendo voto contrario e rimandando la discussione in Commissione;
* la Commissione competente ha avviato l’approfondimento della materia, procedendo alle audizioni e richiedendo i pareri del caso;
* in una legittima dialettica politica le opposizioni hanno scelto di interrompere i lavori della Commissione e richiamare il provvedimento in aula;
* questa scelta, di fatto, ha messo un’etichetta di parte politica al provvedimento, togliendogli la sua vocazione di iniziativa popolare e trasformandolo in una proposta e materia totalmente politica.

**Considerato che,** in relazione alle competenze regionali in materia, occorre richiamare innanzitutto la Costituzione che, nel Titolo V della Parte seconda, reca distinte disposizioni concernenti la sanità pubblica:

* la proposta di legge, riguardando procedure e tempi per l’assistenza regionale al suicidio medicalmente assistito ai sesni e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 sembrerebbe intervenire nel solo ambito **della competenza legislativa regionale della “tutela della salute**” nella quale rientra anche la materia dell’organizzazione sanitaria.
* ma, nel farlo, certamente tocca e interviene in materie di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettera l), in quanto gli atti di disposizione del corpo, tra i quali rientra il suicidio assistito, incidono su aspetti essenziali dell’identità e dell’integrità della persona e riguardano, dunque**, l’ordinamento civile,** materia in cui confluiscono i principi e le disposizioni che garantiscono la vita e l’integrità della persona;
* le **disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita, come è avvenuto con altre leggi che affrontano il tema (basti pensare alla donazione di organi e tessuti) necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza;**
* la proposta di legge incorrerebbe anche in un’altra violazione **relativamente all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che rientrano nella competenza esclusiva dello stato (art. 117, comma 1 lett m).**

**Sottolineando che:**

* oggi in Italia non esiste alcun diritto al suicidio assistito;
* la corte costituzionale con la sentenza 242 del 2019 di fatto ha stabilito solo che non venga penalmente punito il medico che collabora al suicidio di malati in condizioni di malattia irreversibile, di sofferenza insostenibile ed insopportabile, tenuti in vita con sussidi artificiali e capaci di fornire un consenso libero e consapevole;
* entro questi paletti i giudici costituzionali hanno solo raccomandato che il Parlamento nazionale regolamenti la depenalizzazione;

**Ribadendo altresì che:**

* la Corte costituzionale, quindi, non ha imposto ai medici nessun obbligo di collaborare al suicidio di alcun soggetto, dunque non esiste alcun diritto esigibile.

**Ritenendo che:**

* non sia un’azione con connotati di serietà e onestà intellettuale immaginare di legiferare in materia, con provvedimenti regionali singoli diversi uno dall’altro.
* pensare di prevedere norme che si pronuncino sulla soppressione della vita umana in ordine sparso, con regole differenti in Sicilia, piuttosto che in Veneto e in Piemonte, non è dimostrazione di logica e buon senso;

**Evidenziando che:**

* la Commissione di Garanzia si era espressa non all’unanimità ed era già stato evidenziato come *“non rientrasse nella competenza concorrente della Regione in materia di tutela della salute l’affermazione di un diritto del paziente ad ottenere dal sistema sanitario pubblico il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza medica per l’auto-somministrazione del farmaco”*;
* l’Avvocatura dello Stato ha trasmesso un parere con il quale si sottolinea come ci sono ampi elementi che porterebbero ad impugnare le leggi regionali per difetto di competenza;
* lo stesso Ufficio legale della Regione Piemonte, ha palesato i rischi concreti di potenziali contenziosi che potrebbero aprirsi dopo l’approvazione di una legge regionale sulla materia, evidenziando difetti di incostituzionalità;

**In virtù di tutto ciò:**

il Presidente de Consiglio regionale, Stefano ALLASIA, nello svolgimento della sua carica e nel rispetto dell’art. 71 del regolamento interno dell’assemblea regionale pone formale questione pregiudiziale di costituzionalità avverso gli articoli della Proposta di Legge n. 295 *“Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019” - (Trattazione ai sensi dell’articolo 76 dello Statuto e ai sensi della l.r. 4/1973”,* **per violazione dell’articolo 117 della Costituzione**.

Torino, 20/03/2024

 **Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte**

 **Stefano ALLASIA**